



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO
__1^__ Sezione Penale

in composizione monocratica

Il Giudice Dr. Genantonio CHIARELLI all'udienza del 04.02.2010 -

con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. C. ARCES - V.P.O. -

l'assistenza del Cancelliere Dr.ssa Emma D. LUZZI -

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di: RAGUSA Antonia - nata il 20.07.1945 a Grottaglie - ivi residente alla Via Francesco De geronimo n. 41 - LIBERA - PRESENTE

IMPUTATA

Del reato di cui agli artt. 110 - 684 c.p. per avere, in unione e concorso con ignoti, congiuntamente all'esposto depositato in data 22.02.2007 presso la procura della Repubblica di Taranto, nella sua qualità di coordinatrice del comitato "Vigilanza per la discarica", pubblicato atti e documenti movimentazioni bancarie su c/c intestati alla "ECOLEVANTE S.p.A", ricevute di pagamento, copie delle matrici di assegni emessi dal Dott. SETTENNI Giuseppe, procuratore speciale della società - di un procedimento penale (nr.6164/06/21) a carico di BOCCUNI Paolo e RUGGIERI Antonio pendente presso la sopracitata procura della Repubblica, di cui era vietata, a quel momento, per legge la pubblicazione. In Taranto, denuncia-querela del 30.05.2007.

Con l'intervento del difensore della Parte Civile (ECOLEVANTE S.p.A.) Avv. Egidio ALBANESE - assente - sost. con delega dall'avv. G. NARDULLI - presente -

Con l'intervento dei difensori di Fiducia avv.ti Antonio e Rosa LUPO - presenti -

Le parti hanno concluso come segue:

- Il Pubblico Ministero chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.
- L'Avv. Antonio Lupo chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.
- L'Avv. Rosa Lupo si associa e deposita memoria scritta

N. 212/2009
REG. SENT.

N. 6088/09
R.g. Dib.

N.5484/07
R.G.N.R.

N.
Repertorio

N.
Mod. 2/A/SG

Depositata in
Cancelleria

il - 4 MAR 2010

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE - C1
(Darmata ARMENTO)

Visto:
Il Procuratore
Generale

Data
irrevocabilità

Comunicaz. ex art. 15
Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. ex art. 27
Reg. es. c.p.p.

Comunicaz. Ex art. 28
Reg. es. C.p.p.

Compilata scheda il

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è concluso all'odierna udienza, in sua presenza, il dibattimento a carico di Ragusa Antonia, chiamata a rispondere dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale del reato specificato in epigrafe.

Mediante rituale e tempestivo deposito di apposita dichiarazione ex artt. 78 e ss c.p.p., la società Ecolevante s.p.a. si è costituita parte civile per le finalità di legge.

All'odierna udienza tale costituzione è stata formalmente revocata ex art. 82 c.p.p., con dichiarazione fatta dal procuratore speciale della parte civile.

Si è provveduto sulle richieste probatorie avanzate, l'istruttoria dibattimentale è stata portata a termine ed in seguito le parti hanno proceduto alla discussione finale, rassegnando le conclusioni riportate in verbale.

La valutazione della prova raccolta in dibattimento consente di escludere la sussistenza del reato, già dal punto di vista dello stesso fatto storico, in quanto nessuna pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale, di cui era vietata per legge la pubblicazione è mai avvenuta!

Il dato storico emerso con certezza a dibattimento è rappresentato dal fatto che l'imputata, nella sua veste di rappresentante di un comitato di cittadini del comune di Grottaglie, costituitosi al fine di vigilare sulla realizzazione di un allargamento di una discarica sita nel territorio comunale, gestita dalla società costituitasi parte civile, aveva avuto occasione di presentare alla Procura della Repubblica di Taranto vari esposti relativi proprio alla esecuzione di detti lavori, che avevano dato inizio ad un procedimento penale avente numero 6164/06 r.g.n.r..

Il 22.2.2007 la Ragusa aveva integrato il contenuto di tali segnalazioni, depositando presso gli uffici della Procura un ulteriore esposto nel quale aveva scritto che *"...il comitato facendo seguito agli altri numerosi esposti presentati...trasmette n. 28 documenti dai quali si evince il pagamento di somme di denaro da Ecolevante s.p.a. a partiti politici e a consiglieri comunali di Grottaglie all'epoca degli stessi pagamenti...."*

Ad esso aveva allegato i documenti oggetto dell'esposto (e oggetto di contestazione), in fotocopia (assegni, attestazioni di ricevuta a firma di rappresentanti politici di vari partiti, matrici di assegni ecc.) dai quali emergeva che la società Ecolevante, a partire dall'anno 2000, per finire al 2005, aveva finanziato alcuni partiti, direttamente o indirettamente, anche mediante il sostegno ad iniziative dagli stessi organizzati. Nell'esposto integrativo in questione la Ragusa, oltre a quanto sopra riportato ed alla specifica elencazione dei 28 documenti, indicanti ciascuno le somme elargite ed il destinatario, non aveva aggiunto altro.

Come emerso dalla fotocopia autenticata della copertina del fascicolo n. 6164, giacente presso la Procura della Repubblica, sorto proprio a seguito degli esposti proposti dal ridetto comitato, e dal relativo indice, tale esposto integrativo con gli allegati documenti, era stato acquisito dal Pubblico Ministero precedente agli atti del procedimento.

Quest'ultimo era poi sfociato nella richiesta di rinvio a giudizio di due soggetti, il dirigente del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Taranto ed il rappresentante della società oggi costituita parte civile, per abuso d'ufficio e per violazione della legge urbanistica.

Tali documenti, dunque, a dire della Ragusa ricevuti in via anonima presso la cassetta postale del comitato, ma non è un dato che in questa sede rileva l'origine della loro provenienza, erano stati dalla stessa depositati presso gli uffici della Procura della Repubblica di Taranto, come seguito di precedenti esposti, ed acquisiti agli atti del fascicolo suddetto n. 6164, che da tali esposti aveva avuto origine.

Se i fatti sono questi, e la stessa parte civile, il cui legale rappresentante, Boccini Paolo, è stato escusso come teste, non ne ha dubitato, davvero oscuro resta il senso della contestazione mossa all'imputata!

Sostenere, infatti, che la Ragusa abbia pubblicato atti del procedimento n. 6164 di cui era vietata a quel momento la pubblicazione, per legge, non ha alcun senso logico, né alcun addentellato con la realtà, in quanto la Ragusa non solo non aveva pubblicato alcun atto del ridetto procedimento penale, ma aveva semplicemente depositato atti e documenti, in astratto utili per le indagini che avevano preso le mosse dai suoi precedenti esposti, nel ridetto procedimento n. 6164.

Da un lato, quindi, vi è la prova che non vi è stata alcuna attività di pubblicazione, dall'altro vi è l'ulteriore prova che i documenti indicati in contestazione, ben lungi dall'essere stati estratti da altro procedimento penale, in violazione dei divieti di pubblicazione imposti per legge, sono diventati supporto probatorio delle indagini del ridetto fascicolo n. 6164, proprio grazie al deposito operato dalla Ragusa!

Per le banali ragioni sopra esposte può certamente essere affermata l'insussistenza del fatto ed essere emessa sentenza di assoluzione.

* * * * *

A tale conclusione dovrebbe in ogni caso giungersi anche sotto un diverso profilo.

La norma incriminatrice portata dall'art. 684 c.p. fa esplicito riferimento alla pubblicazione di atti o documenti di cui sia vietata "...per legge..." la pubblicazione; comunque la si voglia qualificare, e cioè norma dalla natura meramente sanzionatoria o norma penale in bianco, certo è che l'art. 684 c.p. costringe a costruire la norma penale utilizzando le leggi extrapenali cui fa rinvio.

Tali norme di rinvio, in ossequio al principio di tassatività, non possono che essere considerate quelle di cui agli artt. 114 e 329 c.p.p. che, regolando il sistema della pubblicazione degli atti del procedimento, rappresentano il nucleo precettivo delle norme penali che ne assicurano la tutela sanzionatoria e cioè gli artt. 684 e 326 c.p.

L'art. 114 c.p.p. prevede espressamente il divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, per mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, nei confronti degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.

Ai sensi dell'art. 329 c.p.p. sono atti coperti dal segreto "...gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria...", fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

L'ultimo comma dell'art. 114 c.p.p., infine, stabilisce che è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto.

Tali chiare disposizioni normative consentono di affermare che nel nostro ordinamento non esiste un divieto di pubblicazione assoluto e "necessario" dell'intera fase istruttoria, ma che tale divieto investe innanzi tutto atti e contenuti di atti coperti dal segreto e precisamente degli atti compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, fino al momento in cui diventino accessibili all'imputato.

Per cui se è vero che l'art. 684 c.p. fa un riferimento letterale esplicito ad atti e documenti di un procedimento penale, non può non considerarsi che l'interpretazione combinata con le disposizioni degli artt. 114 e 329 c.p.p., che parlano rispettivamente di atti e di atti d'indagine, impone di restringere l'interpretazione della norma sanzionatoria ai soli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, con esclusione, quindi, di ogni atto o documento che rappresenti risultanze investigative riferibili a qualsiasi altro soggetto processuale diverso da p.m. e da p.g., ovvero a soggetti estranei al procedimento.

E così, per es., vanno esclusi dal novero degli atti coperti dal divieto di pubblicazione gli esposti, le denunce, i referti, le querele ecc., come anche quegli atti della fase delle indagini preliminari compiuti dal p.m. o dalla p.g. che però, non essendo diretti al reperimento e all'assicurazione delle fonti di prova, non possono tecnicamente qualificarsi come atti d'indagine (per es. l'informazione di garanzia, pareri, accompagnamenti coatti ecc.).

Come anche vanno esclusi da tale novero i "fatti" procedurali, specie quelli visibili o percepibili direttamente, come per es., la stessa notizia concernente la commissione di un reato, oppure l'espletamento di attività procedurali da parte degli organi inquirenti, o ancora di tutte le notizie che documentino fatti storici quali l'arresto, il fermo, lo svolgimento di un incidente probatorio ecc..

Ma soprattutto, per venire al caso in esame, sono esclusi dal divieto di pubblicazione i documenti in quanto tali, quando non costituiscono l'oggetto (per es. una perizia) o il risultato (per es. un sequestro) di un atto non pubblicabile, proprio perché atto d'indagine del p.m. o della p.g., e quando siano, cioè, il frutto di attività acquisitiva del denunciante o comunque di una terza persona direttamente coinvolta o indirettamente coinvolta nel procedimento!

Ecco allora, che interpretando la norma aperta dell'art. 684 c.p. con il necessario collegamento alle norme processuali di riferimento, e cioè agli artt. 114 e 329 c.p.p., l'area degli atti coperti dal divieto di pubblicazione che, si ripete, non è sovrapponibile a qualunque cosa accada nel corso delle indagini preliminari, si riduce a quella che ricomprende gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.

Nel caso di specie, allora, non solo non si è concretata alcuna pubblicazione di atti, non solo non si è trattato di atti e documenti illegittimamente acquisiti da altro procedimento penale, ma, ancora, non si è trattato neppure di atti per i quali vige il divieto di pubblicazione.

* * * * *

Dato il rilievo che la questione ha assunto nella comunità territoriale interessata, dimostrato anche dalla folta partecipazione di pubblico alle udienze, sembra opportuna un'ulteriore precisione prima di chiudere.

Non va dimenticato che la fattispecie incriminatrice oggetto di contestazione, per definizione, riguarda quasi esclusivamente i giornalisti, e cioè quella categoria che ha la possibilità di pubblicare e divulgare gli atti relativi ad un procedimento penale.

Le difficili scelte legislative sull'argomento del segreto istruttorio ed i problemi interpretativi ad esso collegati, sono tesi alla ricerca del giusto equilibrio fra i due opposti valori sottesi alla questione, e cioè il diritto all'informazione da una parte, e le esigenze processuali dall'altra.

Il nostro legislatore ha ritenuto di contemperare tali interessi, come detto, ritenendo che una volta caduto il segreto, cioè quando la difesa può prendere cognizione dell'atto d'indagine e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari, è lecito divulgarne il contenuto, mentre continua ad essere vietato, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, pubblicare il testo dell'atto, secondo una distinzione che sembra un buon compromesso fra il diritto-dovere di cronaca e l'esigenza di salvaguardare la neutralità cognitiva del giudice del dibattimento.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con decisioni che si susseguono costanti, ha oramai affermato il principio secondo cui "...sussiste violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - che sancisce il diritto alla libertà di espressione - nel caso in cui un giornalista sia condannato in sede penale per la

pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio, qualora la divulgazione di tale materiale non possa arrecare un effettivo pregiudizio né all'amministrazione della giustizia né alla presunzione di innocenza dell'interessato, e serve a fornire - nel rispetto dell'etica professionale - informazioni affidabili e precise su una vicenda di interesse generale, che abbia formato oggetto di ampia copertura mediatica ..." (Sent. 7.6.2007, Dupuis c. Francia).

In tale nota sentenza la Corte ha richiamato il principio generale secondo il quale la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono un'importanza particolare.

Essa, infatti, gioca un ruolo fondamentale in quanto, pur non dovendo mai superare i limiti del rispetto della reputazione e dei diritti altrui e dovendo impedire la divulgazione di mere notizie confidenziali, ha il precipuo compito di comunicare le notizie e le idee su tutte le questioni che possono assumere rilevanza in una comunità. Rappresenta pertanto, come suole dirsi, il "cane da guardia" della democrazia, anche con riferimento al processo penale.

Non si può pertanto pensare, come aveva fatto il legislatore italiano del '30, che le questioni dibattute nei tribunali non possano dare luogo a discussioni altrove, essendo necessario che la restrizione all'esercizio della libertà di espressione sia stabilita in modo convincente.

Tale diritto fondamentale ad informare e ad essere informati, però, si deve temperare con il diritto di ciascuno di beneficiare di un processo equo, con l'interesse dello Stato a preservare il segreto istruttorio, tenendo conto della posta in gioco in un processo penale, tanto per l'amministrazione della giustizia quanto per il diritto al rispetto della presunzione di innocenza delle persone coinvolte.

La conseguenza diretta dell'applicazione concreta di tale principio, dal quale l'interprete non può prescindere, è rintracciabile nella necessità di valutare con attenzione quanto la violazione del segreto istruttorio abbia realmente leso i valori che tutela, ovvero l'imparziale ed equo svolgimento del processo, oltre che la presunzione d'innocenza dell'imputato; a tal proposito la delicatezza di tale bilanciamento non consente una determinazione di priorità astratta, ma obbliga ad una valutazione dell'effettiva lesività della divulgazione di atti e documenti coperti dal segreto istruttorio.

Per cui se si verifica che né la presunzione d'innocenza, né il regolare svolgimento del processo sono stati vulnerati dalla diffusione di determinate notizie, la limitazione della libertà di stampa appare ingiustificata anche in presenza di una palese violazione del segreto istruttorio.

Tali principi devono essere tenuti presente nell'interpretazione delle vicende come quella oggetto del presente processo penale, affinché, pur sempre nel rispetto del principio di legalità e tassatività, si evitino prese di posizione meramente formali, sganciate dalla concreta offesa ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

Ed allora, ipotizzando per un momento che sul periodico locale "VIA CRISPI", al quale la Ragusa ha fatto riferimento, e nel cui numero del dicembre del 2006, acquisito agli atti, si anticipava che sarebbero state presto pubblicate "*Le sponsorizzazioni chieste ed ottenute dai partiti...*", (e cioè, probabilmente, proprio i documenti che l'imputata ha allegato all'esposto depositato in Procura), applicando il canone interpretativo sopra esposto, non è facile intravedere una lesione di alcuno degli interessi protetti dalla norma incriminatrice, quale la buona amministrazione della giustizia, la tutela della sicurezza dello Stato, il diritto di difesa dell'indagato, la

presunzione della sua innocenza o comunque la tutela di quanti partecipano al processo.

Si potrebbe affermare, infatti, il pieno diritto dell'opinione pubblica, nell'ambito di un procedimento penale avente come indiretto oggetto i possibili intrecci fra politica ed affari, di venire a conoscenza delle operazioni di finanziamento o comunque di sostegno a dei partiti politici, da parte di una società per azioni avente interesse a delle procedure amministrative ancora pendenti, tese ad ottenere le necessarie autorizzazioni per svolgere il delicato compito di apertura e gestione di una discarica di rifiuti.

Certo è che in sede di indagini non si è approfondito tale ulteriore importante aspetto, necessario ai fini della configurazione della fattispecie contestata, motivo per cui anche sotto questo profilo, pur sinteticamente esposto, ci sarebbero gli estremi per giungere ad una pronuncia assolutoria.

* * * * *

L'ultimo rilievo da fare sull'articolata questione in esame, porta alla condivisione del rammarico mostrato dalla parte civile e dal suo procuratore speciale sull'esito che ha avuto la denuncia che il Boccini aveva a suo tempo sporto.

Denuncia nella quale, come detto a dibattimento, ben lungi dal lamentare una violazione di suoi diritti di indagato, interferenze nel procedimento aperto a suo carico, o lesioni alla presunzione della sua innocenza, aveva soltanto denunciato il fatto che documenti propri della società da lui rappresentata fossero giunti nelle mani di altre persone e, quindi, fossero stati sottratti illecitamente al patrimonio sociale senza alcuna autorizzazione.

Era questo il filone d'indagine che era stato prospettato e nient'altro. E non si trattava soltanto di copie di assegni, che ben potevano essere stati reperiti presso i beneficiari degli stessi, ma proprio delle distinte di versamento, delle ricevute bancarie ed altro e cioè di documenti in esclusivo possesso della società che, in maniera del tutto arbitraria e non autorizzata, erano stati diffusi e consegnati a terze persone.

La risposta, peraltro plausibile, che il dibattimento ha fornito alla domanda posta dalla parte civile, è stata quella fornita dalla stessa imputata, che ha dichiarato di aver rinvenuto tale documentazione all'interno della cassetta della posta del comitato da lui presieduto.

Il fatto che la fondatezza di tale risposta, in sede d'indagine, non sia stata riscontrata, e che non si stato eseguito alcun tipo d'indagine ulteriore, è un dato di fatto non controvertibile, ma tale lacuna non poteva certo essere colmata in questo dibattimento, in presenza di chiarissimi elementi per giungere alla pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto così come contestato.

Il numero dei processi trattati e da trattare consente di riservarsi in ordine alla redazione della motivazione, con termine di quaranta giorni.

P.Q.M.

**il Tribunale di Taranto
composizione monocratica**

visto l'art. 530 c.p.p. assolve Ragusa Antonia dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in quaranta giorni.

Taranto 4.2.2010.



Il Giudice
dr. Genantonio Chiarelli